	a dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessiona- in FA LCONARA				
ANCONA, addi	11/06/ 200.3				
Presidente	il concessionario				
Avv. Daciano CAVEPA Validità prorogata fino al 3/12/22 al sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni	L'UFFICIALE ROGANTE Dott. Tito (spasiani				
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215. Deta 1 1 MAG, 2022	/ll\s				
L'Ufficiale Rogante L'Ufficiale Rogante L'Ufficiale Rogante MARCA DA 80LL0 Ministerviel Romane Gulle Finance Gulle Finan	Ministere dell'Economia cicle Pinnor (14, 62 cicle				
Validità prorogata al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118 Data 2 7 MAR. 2024 L'Ufficial Regiante Dott.ssa Mole Oppole/pitolio					
II Segretario Generale Dott. Tito WESPASIANI	AUTORITA PORTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presente atto è stato bigitanto presso l'Ufficio delle Estitute di Ancona il 11/06/09 at a 2014 perio delle Estitute di Ancona il 11/06/09 at a 2014 perio delle Estitute di Ancona il 11/06/09 attaine di Ancona il				
Validita prorogata sino al 31 dicembre 2020 al sensi dell'articolo 1 comma 18, dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n°194, converteto, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-dicioeccies del decreto legge 18 dictobre 2012, n°179, converteto, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinano n°208) 26/03/2003 Il Segretario Generale Dott. Tip NESPASIANI	Validità prorogata fino al 37/72/2027 al sensi dell'art. 199 comma 3 47 de del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/97/2020, n/77 Data 1000 ANN. Maleo Paroli				

N. del registro concessioni - Anno 2008.

N. 566 del repertorio

AUTORITÀ PORTUALE

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

C DAFFAFIA TALAGOLUA	ista l'istanza presentata da RAFFY BAR DI TALACCHIA RAFFAELA na di RAFFAELA TALACCHIA in data 22/01/2009		
Vista la precedente licenza n. 12	2410010000		
Visti i pareri:			
ella Dogana di Ancona	con nota n.	in data	
ella Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n.	in data	
el Comune di	con nota n.	in data	
vista la comunicazione presentata alla Circo vista la D.I.A. rilasciata dal Comune di Falco	scrizione Doganale di Ancona in da nara M.ma in data 16/02/2009.	ta 3/02/2009;	
Vista la delibera N. 39	in data 17/12/2008	del Comitato Portuale	
Visto l'art. 36 del Codice della Navigaz			
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e success	ive modifiche;		
4	CONCEDE		
,			
RAFFY BAR DI TALACCHIA RAFFAELA			
i occupare un tratto di suolo demaniale ma			
ella superficie di metri quadrati	25		
ituat nel Comune di Falconara M	l.ma		
precisamente sulla spiaggia antistante Via	a degli Spagnoli		
allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare computati mantenere uno stabilimento balneare computati man 11,09, deposito alimenti di man 11,6 stabilimento di mantenere di mantenere di mantenere di mantenere i mantener	osto da : manufatti adibiti a cabine b 66 , manufatti adibiti a office, bagni e eta di mo 69.12 , camminamenti per	e docce per totali mq.30,50 ,un totali mq.177,41 , una zona di	
mesi digi 1703 disoros.		d in coming of the coll	
con l'obbligo di corrispondere, in riconosci resente concessione, Canone annuo = L. € 2.538,90	(da rivalutare negli anni succ	essivi in base agli indici ISTAT	
c con l'obbligo di corrispondere, in riconosci oresente concessione, Canone annuo = L. € 2.538,90 Canone dovuto anno = L. € Questa concessione, che si intende fatta	(da rivalutare negli anni succ 2.538,90 (12 mesi, d	essivi in base agli indici ISTAT al 01/01/2009 al 31/12/2009 ne competono al demanio, avrà l	

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periocoli trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso fintegra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, selle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale ir1 pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prir a non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urb anistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresi attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006.
 IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.

 Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 1 2 MAG. 2023

II. CONCESSIONARIO

Todarkia Roffolde